

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 749

Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI.

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale di concerto con il Dirigente della Sezione TPL e Grandi Progetti e con il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

Con L.R. n. 18/2002 "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale", così come modificata dalla L.R. 32/2007, all'art. 7 è stato definito il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) quale documento programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del Piano Generale dei Trasporti e degli altri documenti programmatici internazionali, nazionali e interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci, ecologicamente sostenibile, connesso ai piani di assetto territoriale di sviluppo socio economico.

Con L.R. n. 16/2008 sono stati adottati principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti; in particolare all'art. 2 comma 1 è stato stabilito che il PRT è inteso come piano direttore del processo di pianificazione regionale dei trasporti e viene attuato attraverso piani attuativi che contengono, per ciascuna modalità di trasporto, le scelte di dettaglio formulate a partire da obiettivi, strategie e linee di intervento definite nel PRT.

La Regione Puglia attua le politiche-azioni in tema di mobilità e trasporti mediante strumenti di pianificazione/programmazione tra loro integrati tra cui, in particolare:

- Il Piano attuativo del Piano Regionale dei Trasporti (PRT), che individua le infrastrutture e le politiche correlate finalizzate ad attuare gli obiettivi e le strategie definite nel PRT;
- Il Piano Triennale dei Servizi (PTS), che attua gli obiettivi e le strategie di intervento relative ai servizi di trasporto pubblico regionale locale individuate dal PRT e ritenute prioritarie.

Con tali strumenti la Regione si prefigge l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di un sistema regionale dei trasporti per una mobilità delle persone e un trasporto delle merci intelligente, sostenibile ed inclusiva. Intelligente, in relazione all'innovazione delle nuove infrastrutture, alle dotazioni tecnologiche e all'organizzazione dei servizi; sostenibile, dal punto di vista ambientale mediante la promozione del trasporto collettivo, dell'intermodalità e di modalità di trasporto meno inquinanti, tra cui, in primis, quella ciclistica; inclusiva, per l'effetto rete che intende creare a supporto di un'accessibilità equilibrata su tutto il territorio regionale.

Nella programmazione del PRT, la modalità ferroviaria rappresenta la struttura portante della rete di trasporto pubblico regionale, rispetto alla quale vanno ridisegnati e ricalibrati i servizi svolti da tutte le altre modalità di trasporto potenzialmente integrabili.

Nel merito, l'attuale Piano Attuativo (2015 – 2019) ha individuato una rete di nodi intermodali ed ha indicato tra gli interventi prioritari la realizzazione di parcheggi di interscambio, presso le stazioni ferroviarie, attrezzati per l'attività di bike sharing, car sharing e car pooling e la riqualificazione urbana e territoriale in special modo nelle aree marginali e degradate.

La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 177 del 17.02.2020, ha adottato, secondo quanto previsto dalla L. R. n. 1/2013, il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) che si propone di contribuire

alla diffusione della cultura della mobilità sostenibile, favorendo e diffondendo l'uso delle biciclette sia per scopi turistico – ricreazionali che per effettuare gli spostamenti sistematici casa – lavoro e casa – scuola, incentivando la multi modalit , attraverso il collegamento delle ciclovie con i principali nodi del trasporto e promuovendo l'intermodalit  attraverso la realizzazione di velostazioni nei principali nodi intermodali (stazioni ferroviarie e fermate del trasporto pubblico).

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale in forza dell'Atto di Concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di cui al DM 138T del 31 ottobre 2000,   la societ  del Gruppo FS Italiane (FSI) che assicura l'accesso alla rete ferroviaria da parte delle diverse imprese di trasporto, l'accessibilit  delle stazioni e dei servizi offerti alle imprese ferroviarie, ai viaggiatori e, in generale, a tutti gli utilizzatori.

Con DGR 2428/2015   stato approvato lo schema di Accordo Quadro tra RFI e Regione Puglia, quale strumento di coordinamento e pianificazione per la gestione di richieste pluriennali di capacit  e per dare attuazione alle funzioni di programmazione ed amministrazione dei servizi di trasporto di interesse locale e regionale proprie delle Regioni ai sensi del Decreto Legislativo 422/97. Il citato Accordo Quadro prevede in rif. all'Art.2 pt. 7 dello standard di accordo RFI – Regioni, la definizione di un sistema strutturato di servizi, in una logica di integrazione delle diverse modalit  di trasporto.

A tal fine   interesse di RFI attivare investimenti finalizzati all'incremento del numero di utenti del sistema ferroviario, anche attraverso il potenziamento dell'accessibilit , dell'intermodalit  e dell'attrattivit  dell'area di stazione, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale 2019-2023.

In particolare RFI intende ridefinire, assieme agli stakeholder di riferimento, in primis Istituzioni ed Enti Locali, i piazzali e le aree adiacenti le stazioni affinche queste vengano progressivamente alleggerite dalla prevalenza di mezzi di trasporto privato, in parte rivedendo l'utilizzo dei parcheggi oggi disponibili, a favore di TPL, bus LH, percorsi pedonali, piste ciclabili, ciclostazioni, ciclofficine, kiss&ride, taxi, NCC, noleggio auto/moto, sistemi di sharing (car/scooter/bike), infrastrutture di ricarica per mezzi elettrici.

Inoltre, il nuovo Contratto di Programma tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti prevede che le risorse finanziarie contrattualizzate siano destinate, in coerenza con la strategia di sviluppo della rete ferroviaria nazionale, non solo alla sicurezza, all'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria esistente ed allo sviluppo di nuove infrastrutture, ma anche al potenziamento della multimodalit , facendo leva sul ruolo delle stazioni in quanto nodi per la promozione di soluzioni di trasporto intermodale.

Peraltro, le aree sulle quali potranno essere individuati gli interventi oggetto del presente Protocollo, ossia i piazzali antistanti le stazioni ferroviarie e gli spazi ad esse adiacenti, risultano essere generalmente di propriet  dei Comuni o di RFI.

Pertanto, facendo seguito a quanto riportato nelle premesse, la Regione e RFI riconoscono l'opportunit  di sviluppare un Programma congiunto di interventi, volto a migliorare le attuali condizioni di integrazione modale, vivibilit , sicurezza ed accessibilit  alle stazioni ferroviarie.

In tale ottica, il presente schema di protocollo d'intesa ha l'obiettivo di definire congiuntamente le azioni di intervento, (armonizzandole ove possibile con le altre iniziative di RFI e della Regione), finalizzate al potenziamento dell'intermodalit  nelle stazioni ferroviarie di RFI, relativo allo sviluppo dei servizi intermodali e alla realizzazione di interventi/opere volti al miglioramento dell'accessibilit  delle stazioni medesime.

Alla luce delle risultanze istruttorie, con la presente sussistono i presupposti per proporre l'approvazione dello

schema di protocollo tra la Regione Puglia e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) con l'obiettivo di definire un programma per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:

1. di prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa, così come allegato al presente provvedimento (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI;
3. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato a provvedere alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI);
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale

Irene di Tria

IL DIRIGENTE della Sezione
Trasporto pubblico Locale e Grandi Progetti

Enrico Campanile

IL DIRIGENTE della Sezione
Infrastrutture per la Mobilità

Francesca Pace

Il Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di Deliberazione, ai sensi dell'art. 18 del D.P.G.R. n. 443/2015.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Barbara Valenzano

L'ASSESSORE alle Infrastrutture e Mobilità

Giovanni Giannini

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa, così come allegato al presente provvedimento (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI;
3. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato a provvedere alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI);
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO



**REGIONE
PUGLIA**



Allegato A

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE PUGLIA

E

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

DEFINIZIONE PROGRAMMA per lo sviluppo dell'INTERMODALITA' NELLE STAZIONI FERROVIARIE di RFI

Firmato digitalmente da:Irene Di Tria
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:21/05/2020 00:04:54



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Regione PUGLIA, di seguito più brevemente denominata "Regione", (C.F. 80017210727), con sede in Bari, Lungomare N. Sauro (70100), nella persona del _____, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____

E

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Gruppo Ferrovie dello Stato, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, CF/P.Iva 01008081000, di seguito più brevemente denominata "RFI", in persona della Responsabile Direzione Stazioni, _____, in forza dei poteri conferitigli con _____, domiciliata per il presente atto presso Piazzale della Croce Rossa 1, 00161 Roma

di seguito congiuntamente definite le "Parti", e disgiuntamente definite "Parte", "Regione" ed "RFI",

PREMESSO CHE

1. La Regione Puglia è da tempo impegnata nella realizzazione di programmi e interventi tesi a migliorare il sistema della mobilità urbana e sovracomunale e si è dimostrata particolarmente proattiva e interessata a introdurre elementi di innovazione e sperimentazione nell'ambito delle politiche di mobilità. A tal fine ritiene strategico programmare nelle aree urbane e sovracomunali lo sviluppo di processi, azioni e tecnologie per la mobilità a basso impatto ambientale fattibili tecnicamente ed economicamente, nonché replicabili nelle diverse realtà territoriali pugliesi, nella ferma volontà di intraprendere azioni tese al raggiungimento di adeguati risultati in materia di tutela ambientale e contenimento delle emissioni inquinanti.
2. La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 26.04.2016, ha approvato il *Piano Attuativo 2015-2019* del Piano Regionale dei Trasporti ed il *Piano Triennale dei Servizi*



2015-2017, secondo quanto previsto dalle Leggi regionali in materia (L.R. 18/2002 - L.R. 16/2008), che rappresentano gli strumenti fondamentali per le politiche regionali in materia di mobilità.

3. Il *macro-obiettivo n. 3 del Piano Attuativo 2015-2019* prevede di “Rispondere alle esigenze di mobilità di persone e merci espresse dal territorio regionale attraverso un’opzione preferenziale a favore del trasporto collettivo e della mobilità sostenibile in generale, per garantire uno sviluppo armonico, sinergico e integrato con le risorse ambientali e paesaggistiche, anche al fine di contrastare la marginalizzazione delle aree interne”. Tale macro-obiettivo viene ulteriormente declinato nell’Obiettivo specifico “Potenziare i collegamenti tra i nodi della rete regionale e con i principali poli urbani”.
4. La modalità ferroviaria, nella visione del PRT, rappresenta la struttura portante della rete di trasporto pubblico regionale, rispetto alla quale vanno ridisegnati e ricalibrati i servizi svolti da tutte le altre modalità di trasporto potenzialmente integrabili. In particolare il *Piano Attuativo 2015-2019* ha individuato una rete di nodi intermodali ed ha indicato tra gli interventi prioritari la realizzazione di parcheggi di interscambio, presso le stazioni ferroviarie, attrezzati per l’attestamento di bike sharing, car sharing e car pooling con mezzi elettrici e la riqualificazione urbana e territoriale in special modo nelle aree marginali e degradate. La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 177 del 17.02.2020, ha adottato la proposta di *Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC)*, secondo quanto previsto dalla Legge regionale in materia (L.R. 1/2013, art. 3). Tale Piano si propone di contribuire alla diffusione della cultura della mobilità sostenibile, favorendo e diffondendo l’uso delle biciclette sia per scopi turistico-ricreazionali che per effettuare gli spostamenti sistematici casa-lavoro e casa-scuola, incentivando la multimodalità attraverso il collegamento delle ciclovie con i principali nodi del trasporto (aeroporti civili, principali stazioni ferroviarie, porti, terminal bus, velostazioni). Tra gli obiettivi specifici il PRMC si propone di promuovere l’intermodalità attraverso la “realizzazione di velostazioni nei principali nodi intermodali (stazioni ferroviarie e fermate del trasporto pubblico) in connessione con la rete delle ciclovie”.
5. Rete Ferroviaria Italiana (RFI), gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale in forza dell’Atto di Concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di cui al DM 138T del 31



ottobre 2000, è la società del Gruppo FS Italiane (FSI) che assicura l'accesso alla rete ferroviaria da parte delle diverse imprese di trasporto, garantendo la gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria, il mantenimento in piena efficienza dell'intera infrastruttura tramite le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, insieme alle attività di safety, security e navigazione.

6. RFI progetta e realizza gli investimenti per il potenziamento e lo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari e sviluppa la tecnologia per la gestione in sicurezza della circolazione, secondo la programmazione quinquennale definita, insieme al MIT, dal Contratto di Programma - parte Investimenti.
7. RFI garantisce l'accessibilità delle stazioni e dei servizi offerti alle imprese ferroviarie, ai viaggiatori e, in generale, a tutti gli utilizzatori secondo i principi di imparzialità e non discriminazione, di sicurezza della circolazione e protezione dei viaggiatori nonché dei valori richiamati nella Carta dei Servizi e nel Codice Etico, a cui RFI ispira il proprio rapporto con i clienti e con il pubblico.
8. Il gestore dell'infrastruttura nazionale definisce l'orario ferroviario annuale sulla base delle richieste avanzate dalle imprese ferroviarie secondo le regole e i criteri esposti nel *Prospetto Informativo della Rete (PIR)*, il documento ufficiale con cui RFI rende noti procedure, modalità e termini sia per l'assegnazione della capacità dell'infrastruttura che per l'erogazione dei servizi connessi.
9. Con DGR 2428/2015 è stato approvato lo schema di Accordo Quadro, successivamente stipulato tra le Parti con Prot. AOO_SP13/18/03/16 n. 450, per l'utilizzo della capacità dell'infrastruttura ferroviaria, individuata ed espressa tramite i parametri caratteristici specificati nel corpo dello stesso Accordo, in adeguamento al *Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria*. Nell'impianto normativo nazionale, l'Accordo Quadro, oltre ad essere uno strumento di coordinamento e pianificazione per la gestione di richieste pluriennali di capacità, assume un ruolo indispensabile per dare attuazione alle funzioni di programmazione ed amministrazione dei servizi di trasporto di interesse locale e regionale proprie delle Regioni ai sensi del Decreto Legislativo 422/97. Il citato Accordo



Quadro prevede, tra gli Allegati, in rif. all'Art.2 pt. 7 dello standard di accordo RFI-Regioni, la «Definizione di un sistema strutturato di servizi, eventualmente caratterizzato da cadenza-mento e coincidenze, in una logica di integrazione delle diverse modalità di trasporto».

10. È interesse di RFI attivare investimenti finalizzati all'incremento del numero di utenti del sistema ferroviario, anche attraverso il potenziamento dell'accessibilità, dell'intermodalità e dell'attrattività dell'area di stazione, in linea con quanto previsto dal *Piano Industriale 2019-2023*.
11. Con il *Piano Commerciale 2018-2023* RFI intende intensificare il dialogo con i principali stakeholder, in primis Istituzioni ed Enti Locali, affinché contribuiscano a far convergere attorno alle stazioni i principali sistemi di mobilità collettiva, condivisa e dolce presenti sul territorio. In particolare RFI intende ridefinire, assieme agli stakeholder di riferimento, i piazzali e le aree adiacenti le stazioni affinché queste vengano progressivamente alleggerite dalla prevalenza di mezzi di trasporto privato, in parte rivedendo l'utilizzo dei parcheggi oggi disponibili, a favore di TPL, bus LH, percorsi pedonali, piste ciclabili, ciclostazioni, ciclofficine, kiss&ride, taxi, NCC, noleggio auto/moto, sistemi di sharing (car/scooter/bike), infrastrutture di ricarica per mezzi elettrici.
12. Il nuovo *Contratto di Programma RFI – MIT parte Investimenti 2017-2021*, esaminato nella seduta del 7 agosto 2017 dal CIPE che ha espresso parere favorevole, ha concluso il suo iter autorizzativo con la registrazione della Corte dei Conti del Decreto di approvazione MIT/MEF avvenuta in data 9 maggio 2019. Le risorse finanziarie contrattualizzate sono destinate, in coerenza con la strategia di sviluppo della rete ferroviaria nazionale, non solo alla sicurezza, all'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria esistente ed allo sviluppo di nuove infrastrutture, ma anche al potenziamento della multimodalità, facendo leva sul ruolo delle stazioni in quanto nodi per la promozione di soluzioni di trasporto intermodale. In particolare, il Contratto di Programma Investimenti RFI-MIT 2017-2021 è caratterizzato dall'istituzione di un nuovo programma di interventi per il miglioramento dell'integrazione modale corredato di una dotazione finanziaria.
13. Con DGR n. _____ del _____ è stato approvato dalla Giunta regionale lo Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e Rete Ferroviaria S.p.A. avente ad oggetto *la*



“Definizione Programma per lo sviluppo dell’Intermodalità nelle Stazioni Ferroviarie di RFI”.

CONSIDERATO CHE

1. Le aree sulle quali potranno essere individuati gli interventi oggetto del presente Protocollo, ossia i piazzali antistanti le stazioni ferroviarie e gli spazi ad esse adiacenti, risultano essere generalmente di proprietà dei Comuni o di RFI.
2. La Regione Puglia attua le politiche-azioni in tema di mobilità e trasporti mediante strumenti di pianificazione/programmazione tra loro integrati, definiti in particolare attraverso la L.R. 18/2002, la L.R. 16/2008 e la L.R. 1/2013, rivolti a realizzare sul proprio territorio un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci, ecologicamente sostenibile, connesso ai piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico.
3. Facendo seguito a quanto riportato nelle Premesse, la Regione e RFI riconoscono l’opportunità di sviluppare un Programma congiunto di interventi, volto a migliorare le attuali condizioni di integrazione modale, vivibilità, sicurezza ed accessibilità alle stazioni ferroviarie.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo d’Intesa.

ART. 2

Oggetto e finalità del Protocollo d’Intesa

1. Il presente Protocollo ha l’obiettivo di definire un Programma per lo sviluppo dell’intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI (d’ora in poi, “Programma”), relativo allo sviluppo dei servizi intermodali e alla realizzazione di interventi/opere volti al miglioramento dell’accessibilità delle stazioni medesime.



2. Finalità del Protocollo è quella di condividere tra le Parti gli obiettivi programmatici volti al miglioramento del livello di connettività dell'offerta multimodale e del sistema complessivo di accessibilità alle stazioni ferroviarie, da conseguirsi attraverso il rafforzamento del ruolo di centralità della stazione rispetto ad una rete di mobilità resa complessivamente più efficace, con il fine ultimo di incentivare gli spostamenti con mezzi pubblici, condivisi ed elettrici sul territorio, nonché la mobilità attiva, anche in chiave di sostenibilità ambientale.
3. Le Parti si impegnano a definire congiuntamente le azioni di intervento (armonizzandole, ove possibile, con le altre iniziative di RFI e della Regione), nonché le relative priorità di attuazione riguardo, in primis, gli ambiti del trasporto pubblico locale, della mobilità attiva e della mobilità elettrica e condivisa (sharingmobility).
4. Le azioni individuate nel *Programma* saranno oggetto di successivi accordi tra le Parti ed i diversi EE.LL. interessati (ciascuno in relazione ai propri ambiti di competenza amministrativa e funzionale); tali accordi saranno disciplinati tramite specifiche *Convenzioni Attuative* inerenti la realizzazione di ciascun intervento regolando oneri, finanziamenti, competenze e ruoli relativi alla progettazione, realizzazione, presa in carico e gestione di opere e servizi.

ART. 3

Modalità e fasi attuative

Le Parti si impegnano, secondo modalità paritetiche, alla stesura del *Programma* complessivo degli interventi ed alla definizione delle relative priorità entro 180 giorni dalla firma del Protocollo stesso.

Le attività di programmazione saranno condotte a partire dall'analisi dello stato dell'arte dei sistemi attuali di mobilità e dai contenuti approvati dagli strumenti di programmazione vigenti, e saranno articolate secondo gli ambiti riportati nell'elenco che segue, per ciascuno dei quali sono evidenziati i criteri (riportati in ordine di priorità) ed i parametri di misurazione/rilevazione degli stessi.

Le attività propedeutiche alla stesura del *Programma* saranno condotte di comune accordo e interesse tra le Parti, attraverso un approccio data-driven basato sulla condivisione dei dati e delle informazioni utili. La cross-analysis dei dati messi a disposizione tra le Parti potrà generare sinergie e



fornire indicazioni utili a ridefinire la programmazione della mobilità afferente le stazioni ferroviarie secondo i seguenti ambiti:

Ambito 1 - Trasporto Pubblico Locale (TPL)

1. *Valutazione di soluzioni per massimizzare l'aggregazione, incrementandola, della domanda di mobilità nei bacini ferro/gomma e migliorare l'integrazione modale, in un'ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.*

Ambito 2 – Mobilità ciclistica

1. *Raccordo delle stazioni ferroviarie con le piste ciclabili esistenti e di progetto (ciclovie nazionali, regionali, provinciali e piste ciclabili urbane) e collegamenti ciclabili tra le stazioni ed i grandi attrattori di traffico (es: Università, Uffici Pubblici);*
2. *Localizzazione di nuovi parcheggi per biciclette (rastrelliere, velostazioni con annesse ciclofficine) e relativo dimensionamento;*
3. *Valutazione di nuovi servizi di bike sharing con stalli dedicati alla presa/rilascio dei mezzi in stazione;*

con priorità per le stazioni con maggior volumi di utenza, bacino potenziale, profilo della clientela target e tasso di presenze turistiche, fermo restando l'impegno di trovare soluzioni di connettività sostenibile anche per le stazioni medio-piccole.

Ambito 3 – Mobilità elettrica e condivisa (sharingmobility)

Definizione della tipologia di colonnine e dimensionamento delle stazioni di ricarica dedicate ai seguenti target:

1. *Taxi/NCC, con priorità per stazioni con maggior peso di attestamento del servizio;*
2. *Mobilità condivisa (sharingmobility o car rental), con priorità per stazioni con punti nevralgici di presa e rilascio dei mezzi. Valutazione dell'attivazione di nuovi servizi free floating di area vasta con stalli dedicati alle vetture in sharing nei piazzali delle stazioni ferroviarie;*



3. *Mobilità privata (kiss&ridee spostamenti occasionali/erratici)* con priorità per peso del parco elettrico circolante e volumi di frequentazione della stazione;
4. Micro mobilità elettrica

Oltre le suddette aree tematiche, nell'ambito della concertazione programmatica potranno essere trattati ulteriori argomenti quali, ad esempio, la riqualificazione delle aree prospicienti le stazioni ferroviarie e la realizzazione di percorsi *pedonali*, tra le stazioni ed i poli attrattori di primo livello (scuole, ospedali e servizi sanitari, grandi poli del turismo, aggregatori di attività lavorative, ecc.).

ART. 4

Impegno dei soggetti firmatari

Nell'ottica del raggiungimento delle finalità di cui al presente Protocollo:

1. La *Regione* si impegna a:
 - condividere gli obiettivi e i contenuti del presente protocollo all'interno dei piani regionali di settore (es. Piano Attuativo 2020-2024 del Piano Regionale dei Trasporti, Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, ecc.) e nei documenti di indirizzo (es. Linee Guida regionali dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile – PUMS), qualora la Regione aggiornasse la pianificazione vigente;
 - valutare, nei successivi programmi attuativi di cui all'art. 3, la coerenza con la programmazione delle risorse economiche che si renderanno progressivamente ed eventualmente disponibili;
 - garantire il suo ruolo di regia pubblica in tema di mobilità locale, mettendo in atto tutte le possibili azioni atte a contenere i tempi approvativi e autorizzativi di attuazione degli interventi e, in particolare:
 - promuovere e coordinare gli incontri con i Comuni e gli altri EE.LL. coinvolti per un efficace conseguimento degli obiettivi previsti, nel rispetto delle competenze pianificatorie e programmatiche degli Enti coinvolti;



REGIONE
PUGLIA



- promuovere specifici accordi con RFI e gli EE.LL. interessati, per disciplinare gli aspetti attuativi, anche tramite Convenzioni, inerenti la progettazione e realizzazione di ciascuna opera finanziabile;
 - svolgere attività di coordinamento riguardo programmi/progetti di ambito (alle diverse scale territoriali), finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, con l'obiettivo di creare una rete integrata di servizi intermodali nei piazzali delle stazioni ferroviarie.
2. RFI si impegna a:
- facilitare le autorizzazioni per lo sviluppo di sistemi intermodali sulle aree di sua proprietà (es. installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici su piazzale, stalli car sharing, fermate TPL ecc.), compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di esercizio ferroviario;
 - valutare la concessione in comodato d'uso gratuito di spazi di stazione da dedicare – qualora ricorrano i presupposti – a servizi intermodali (es. per realizzare una velostazione, ciclofficina, info point trasportistico, ecc.);
 - per le stazioni raggiunte da una nuova pista ciclabile, ove tecnicamente sostenibile, attrezzare con rastrelliere per bici (e, qualora già presenti, incrementarle) e installare sulle rampe delle scale di stazione le canaline per trasporto bici da/verso le banchine;
 - integrare la segnaletica di stazione a messaggio fisso con pittogrammi dedicati ai nuovi servizi multimodali resi disponibili;
 - sperimentare l'installazione in alcune stazioni – previa valutazione di fattibilità tecnica – di monitor con le informazioni relative a servizi di TPL presenti nelle vicinanze della stazione (es. partenze, tempi di arrivo ecc.), messe a disposizione da agenzie e/o operatori e da questi alimentate ed aggiornate. In caso di esito positivo, l'attività potrà essere estesa.
 - valutare la concessione gratuita di aree non più funzionali all'esercizio ferroviario o il regime del comodato d'uso gratuito - ove ricorrano i presupposti - per la realizzazione di capolinea/fermate del TPL o di altri servizi intermodali.

La Parti si terranno reciprocamente aggiornate sulle fasi di attuazione del *Programma* relativamente agli impegni di propria competenza.



ART. 5

Referenti

1. Al fine di gestire opportunamente quanto disposto dal presente Protocollo, vengono individuati quali referenti operativi per i soggetti firmatari dello stesso le seguenti figure:

- Per la Regione [_____],
- Per RFI:
 - _____, Responsabile S.O. AssetAdvisor e Sviluppo Servizi, Direzione Stazioni;
 - _____, Responsabile S.O. Sviluppo e Commercializzazione Territoriale Centro-Sud Adriatica, Direzione Commerciale;
 - _____, Responsabile S.O. Fabbricati Viaggiatori Area Adriatica, Direzione Produzione;
 - _____, Responsabile S.O. Asset Immobiliari, Direzione Produzione.

ART. 6

Sostenibilità economica e finanziaria degli interventi

Il presente Protocollo non prevede obblighi finanziari da parte dei sottoscrittori ma l'impegno delle Parti di contribuire alla copertura dei costi degli interventi con le risorse che sarà possibile reperire rispettivamente a valere sul Contratto di Programma Investimenti RFI-MIT citato nelle Premesse e nell'ambito della programmazione regionale

Le Parti convengono inoltre che sarà valutata ogni ulteriore possibilità di accesso agli eventuali finanziamenti di cui possano beneficiare le opere in oggetto, compreso il ricorso ad operazioni di partenariato pubblico-privato.

ART. 7

Durata

1. Al fine di rendere attuative le intese previste nel presente Protocollo, le Parti si impegnano a dare seguito alle attività in coerenza con i contenuti dei documenti citati in premessa. Il presente Protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al mese di marzo 2021, coerentemente con il vigente Accordo Quadro RFI-Regione citato al pt. 9 delle Premesse.



2. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all'altra Parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.
3. L'intesa sarà rinnovata, previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell'altra, contestualmente al rinnovo del sopracitato Accordo Quadro RFI-Regione in ottemperanza all'Art.2 pt. 7 «*Definizione di un sistema strutturato di servizi, eventualmente caratterizzato da cadenzamento e coincidenze, in una logica di integrazione delle diverse modalità di trasporto*», di cui il *Programma* costituirà parte integrante.

ART. 8

Diffusione dei contenuti del Protocollo

Al fine di tutelare l'immagine e la reputazione delle Parti, le stesse si impegnano a concordare preventivamente le eventuali modalità di comunicazione, promozione e diffusione (conferenze/comunicati stampa, eventi etc.) dei contenuti del presente Protocollo, assicurando che le stesse risultino in linea con le rispettive policy di comunicazione esterna e relazione con i media.

ART. 9

Trattamento Dati Personali

Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla formalizzazione ed alla successiva attuazione del presente Protocollo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.



Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di formalizzazione ed alla successiva attuazione del presente Protocollo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito delle fasi di formalizzazione e successiva attuazione del presente Protocollo rientrano nelle seguenti categorie:

Dati Comuni acquisiti direttamente presso le Parti: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici). I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto

1. Per RFI: Titolare del Trattamento è Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@rfi.it, con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 Roma. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it
2. Per la Regione: Titolare del Trattamento è la Regione "Regione Puglia" Lungomare N. Sauro, 33 70100 – Bari. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la _____ contattabile all'indirizzo mail: rpd@regione.puglia.it.

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Protocollo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 11 anni dal termine di scadenza del presente Protocollo.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno



**REGIONE
PUGLIA**



diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

ART. 10

Controversie

Qualora insorgessero controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente protocollo le parti convengono fin d'ora di attivare apposito tentativo di conciliazione extragiudiziale esperito il quale, in caso di mancato accordo, la parte interessata potrà richiedere la risoluzione della controversia in via giurisdizionale presso il Foro di [_____].

Sottoscritto digitalmente

Regione Puglia _____
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. _____